



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 132 del 17/10/2002**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 ottobre 2002, n. 599

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 25.06.2002 tra Regione Puglia ed il Comune di Martina Franca ai sensi delle ll.rr. n. 34/94 e 8/98 per la realizzazione di un complesso turistico ricettivo alberghiero in Martina Franca da parte della società: "Sagittario 2 s.r.l.".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO che in attuazione delle ll.rr. 19 dicembre 1994 n. 34 e 8/98 e dell'art. 34 del D.lgs 267/2000 in data 25 giugno 2002 è stato sottoscritto dalla Regione Puglia e dal Comune di MARTINA FRANCA apposito "Accordo di Programma", autorizzato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 626 del 28.05.2002 per la realizzazione di un complesso turistico ricettivo alberghiero in MARTINA FRANCA da parte della società "SAGITTARIO 2 s.r.l." in variante allo strumento urbanistico generale vigente;

VISTA la deliberazione n. 167 del 5.07.2002, con la quale il Commissario Straordinario di MARTINA FRANCA ha ratificato, ai sensi del V comma dell'art.34 del D.lgs 267/2000, il suddetto "Accordo di Programma";

RILEVATO che la società "SAGITTARIO 2 s.r.l." ha sottoscritto, in data 5/7/2002, per accettazione incondizionata l'Accordo di Programma sottoscritto dal Commissario Straordinario del Comune di MARTINA FRANCA e dal Presidente della Giunta Regionale;

CONSIDERATO che in conformità alle condizioni di cui al richiamato Accordo di Programma, all'atto del rilascio della concessione edilizia, a cura della società "SAGITTARIO 2 s.r.l." dovrà essere fornita, al Comune di MARTINA FRANCA idonea e formale garanzia (polizza assicurativa, fidejussione, bancaria ecc.) sui livelli occupazionali previsti e sulla destinazione d'uso che dovranno essere mantenuti per un periodo non inferiore a cinque anni;

VISTO che, con la medesima delibera n. 626 del 28/05/2002, a seguito di apposita verifica di compatibilità paesaggistica presentata da parte del progettista, è stato rilasciato da parte della Giunta Regionale il parere paesaggistico in base all'art. 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico e pertanto non sussistono impedimenti ai fini dell'approvazione della variante urbanistica connessa all' Accordo di Programma.

RILEVATO che per quanto attiene l'inclusione l'area d'intervento nella Zona a Protezione Speciale "Murgia di Sud Est", così come riportato nel corpo della delibera di Giunta Regionale n. 626 del 28/5/2002, il tecnico progettista nella relazione esplicativa datata 9/9/2001 ed il Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Martina Franca nel parere datato 9/10/2001 hanno testualmente e rispettivamente dichiarato quanto segue:

""che l'intervento non è da sottoporre alle disposizioni di cui al D.P.R. 357/97 in quanto prevede un numero di posti letto inferiore a 300 unità, occupa una superficie di mq. 18.063 ed una volumetria inferiore a mc. 25.000.""

""che l'intervento, per come risulta dagli elaborati di progetto, non risulta rientrare in nessuno dei casi di cui agli allegati A e B della l.r. 11/01.""

VISTO il V comma dell'art.34 del D.lgs 267/2000 il quale prevede l'approvazione dell'Accordo di Programma da parte del Presidente della Giunta Regionale determinando, in tale modo, le eventuali e conseguenti variazioni alla strumentazione urbanistica vigente;

## DECRETA

E' approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.34 del D.lgs 267/2000, anche ai fini della variante allo strumento urbanistico vigente del Comune di MARTINA FRANCA "Accordo di Programma" per la realizzazione di un complesso ricettivo turistico alberghiero in MARTINA FRANCA da parte della società "SAGITTARIO 2 s.r.l., sottoscritto in data 25.06.2002 dalla Regione Puglia e dal Comune di MARTINA FRANCA, in attuazione della l.r. n. 34 del 19 dicembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Decreto ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici, non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale e si intenderà caducato di diritto e conseguentemente, posto nel nulla, qualora l'intervento non sia realizzato a qualsiasi titolo e ragione, riacquistando le aree interessate la originaria destinazione prevista nel vigente strumento urbanistico generale.

Lo stesso Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi del comma a) dell'art.6 della l.r. del 12 aprile 1993, n. 13.

Bari, 11 ottobre 2002

FITTO

---